



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 15/05/2018

OGGETTO: PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **15:55** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA	SINDACO	Presente
PAVESI IVANO	VICESINDACO	Presente
ARTONI MATTEO	ASSESSORE	Presente
LANZONI CHIARA	ASSESSORE	Presente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Assente
NEGRI GLORIA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito Regolamento e/o GDPR) prevede l’obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito DPO);
- l’art. 39 dello stesso Regolamento prevede in capo a tale figura i seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
 - d) cooperare con l’autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

PRECISATO che il Regolamento, entrato in vigore il 24/05/2016, si applicherà dal 25/05/2018 e che per questa data l’Ente deve adeguarsi alle nuove disposizioni

effettuando scelte organizzative e tecnologiche sulla scorta delle indicazioni del DPO, atteso che il mancato adempimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 83 comma 4 del Regolamento;

PRESO ATTO che a far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come anticipata nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21/03/2018, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy;

CONSIDERATO quindi che sussiste la necessità di provvedere al più presto alla individuazione del soggetto cui affidare i suddetti compiti e responsabilità;

VISTI gli artt. 37 commi 3, 5, 6 e 7 e 38 commi 1, 2, 3, 5 e 6 che definiscono le modalità di designazione del Responsabile della protezione dei dati (DPO) e alcune indicazioni sulla sua posizione come segue:

- nel caso di autorità pubbliche o organismi pubblici, il responsabile della protezione dati può essere designato per più di esse, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;
- il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
- il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati devono essere pubblicati e comunicati all'autorità di controllo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
- il responsabile della protezione dei dati deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- al responsabile della protezione dei dati debbono essere fornite le risorse necessarie per assolvere i propri compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- il responsabile della protezione dei dati non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti suddescritti;
- il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti;
- il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

- il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;

VISTE, inoltre, le linee-guida sui responsabili della protezione dei dati definite dal gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 nella versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;

DATO ATTO CHE:

- i criteri per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati previsti dal richiamato co. 5, art. 37, Regolamento sono, sinteticamente, le qualità professionali, la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e la capacità di assolvere i compiti previsti dal Regolamento stesso;
- relativamente ai suddetti criteri, le sopracitate linee guida definite dal gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, non offrono dettagliate definizioni, ma sottolineano, oltre all'importanza della padronanza della normativa di settore europea e nazionale, la rilevanza della conoscenza del contesto organizzativo, delle operazioni di trattamento e delle problematiche in materia di protezione dei dati del titolare del trattamento, delle norme e procedure amministrative applicabili e il rilievo di qualità professionali, quali l'integrità e elevati standard deontologici;

PRESO ATTO dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

RITENUTO pertanto di privilegiare la designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) esternalizzandone il servizio, anche al fine di dirimere le situazioni di conflitto d'interessi, che, alla luce delle richiamate linee guida, si configura nel caso in cui lo stesso sia anche responsabile di definire le finalità e/o le modalità del trattamento dei dati personali e/o di rappresentare il titolare o il responsabile del trattamento in giudizio;

RAVVISATO che nelle more di individuare mediante affidamento esterno il soggetto deputato alla attività di cui al DPO e quant'altro previsto per le attività di cui al GDPR (e nuova normativa che sostituirà il D.Lgs. 196/2003) si rende necessaria la costituzione di un team di supporto interno e di un referente che possa stabilmente essere di supporto a tutte le attività che il DPO dovrà svolgere in continuità;

DATO ATTO che come previsto dalle “Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29)” reperibili sul sito del Garante:

“Il RGPD prevede, all'art. 38, par. 2, che «il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica».

Ne discende che, in relazione alla complessità (amministrativa e tecnologica) dei trattamenti e dell'organizzazione, occorrerà valutare attentamente se una sola persona possa essere sufficiente a svolgere il complesso dei compiti affidati al RPD. Come riportato anche nelle Linee guida, «in linea di principio, quanto più aumentano complessità e/o sensibilità dei trattamenti, tanto maggiori devono essere le risorse messe a disposizione del RPD. La funzione "protezione dati" deve poter operare con efficienza e contare su risorse sufficienti in proporzione al trattamento svolto». All'esito di questa analisi si potrà valutare quindi l'opportunità/necessità di istituire un apposito ufficio al quale destinare le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti stabiliti.”

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO di costituire un team di supporto permanente che ne coadiuvi le attività nonché di nominare un referente per i rapporti di suddetto team di supporto con il DPO;

VALUTATE le risorse interne dell'Ente e verificatene le competenze;

DATO ATTO ALTRESÌ che presente atto non comporta alcuna spesa per l'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001
- il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto di questo Comune
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il parere favorevole del Responsabile del Dirigente Area Affari Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica;
 - il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. DI PROCEDERE ad esternalizzare il servizio del DPO, non rilevando all'interno figure che possano svolgere autonomamente le attività previste dal GDPR, dando mandato al Responsabile dell'Area Affari Istituzionali di verificare i potenziali soggetti a cui affidare tale servizio tra cui la propria società in house Lepida SPA, nonché di procedere a qualsivoglia

atto gestionale discendente dal presente provvedimento nonché ai fini delle valutazioni ed azioni di cui al paragrafo successivo;

2. DI DELEGARE ALTRESÌ sin da ora l'Unione Bassa Reggiana, mediante delega amministrativa in nome e per conto del Comune di Guastalla, alla nomina, contrattualizzazione e gestione mediante un unico soggetto esterno da nominarsi DPO qualora tale nomina avvenga in un contesto di razionalizzazione e standardizzazione di risorse e di processi;

3. DI COSTITUIRE il team di supporto al GDPR permanente interno del Comune di Guastalla denominandolo "TEAM GDPR" nominandone contestualmente quali componenti:

- 1) Il Segretario Comunale
- 2) Il Responsabile Area Affari Istituzionale
- 3) Il Responsabile Settore Demografico
- 4) Il Responsabile Settore Finanziario
- 5) Il Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
- 6) Il Responsabile Settore Territorio e Programmazione
- 7) Il Responsabile Settore Cultura e Turismo
- 8) Il Responsabile Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Relazioni col pubblico
- 9) Il Funzionario Legale

con il supporto del Servizio Programmazione, controllo, legalità ed economato; funzionale anche nel caso in cui sia l'Unione per conto del Comune a procedere alla individuazione e nomina del DPO esterno;

4. DI DESIGNARE, dal 16/05/2018, quale referente per le attività e nei rapporti con il DPO per il suddetto "TEAM GDPR", il dipendente Dott. Marco Scaravelli che risulta in possesso delle necessarie competenze ed esperienze ad un livello elevato;

5. DI DARE ATTO che il "TEAM GDPR" è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale e tutti i procedimenti amministrativi entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

6. DI DARE ATTO che i componenti del "TEAM GDPR" restano in carica fino a revoca;

7. DI DARE ATTO che detta nomina non si attribuisce, alcun trattamento retributivo prestazionale aggiuntivo rientrando a tutti gli effetti, per la suddetta nomina, nell'ordinaria attività dei profili attribuiti per legge in quanto non fa sorgere per i componenti del "TEAM GDPR" alcuna aspettativa di emolumento aggiuntivo, e sarà notificato a ciascun componente del "TEAM GDPR" e pubblicato sul sito internet del Comune;

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Unico del Personale e al Nucleo Tecnico di Valutazione nonché di notificarne copia ai suddetti componenti del "TEAM GDPR";

9. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

10. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

11. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione resa come sopra, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la volontà di costituire celermente il "TEAM GDPR".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 1191/2018 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 15/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1191/2018 dell'SEGRETARIO GENERALE ad oggetto: PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 15/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(D'ARAIO MAURO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005



AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO

Servizio Segreteria

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 45 del 15/05/2018

SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: PRIMI ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 11/06/2018 al 26/06/2018

Guastalla li, 04/07/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005